

Trasmissione via email

Spett.le **TELECOM ITALIA/TIM SPA**
HR/Relazioni Sindacalic.a. **Dott. Arturo RINALDI**
Dott. Andrea SOMIGLI
Dott. Riccardo MASEDU
TUR&S/Centro
Via Di Val Cannuta, 182
00166 ROMA
Email:
arturo1.rinaldi@telecomitalia.it
andrea.somigli@telecomitalia.it
riccardo.masedu@telecomitalia.it**Oggetto: Anomalia attestazione intervallo meridiano.**

Con la presente Vi segnaliamo la seguente anomalia in caso di attestazione della timbratura d'intervallo meridiano ai tornelli.

Il Lavoratore che attesta il **"fine mensa"** con intervallo inferiore ai 25 minuti non viene marcato dal sistema: è come se non avesse timbrato affatto.

La durata minima dell'intervallo è stabilita da disposizione interna e non a fronte di Contrattazione sindacale, come di regola.

In caso di recupero meridiano di 30 min, ad esempio pausa 12:30 -13:00, se il lavoratore attesta il "fine mensa" alle 12:54, non viene marcato.

Evidente la risoluzione al secondo (12:55 e 30 sec.).

Tale anomalia deve essere sanata, poiché in caso di contestazione risulta differente la valutazione sul piano disciplinare del lavoratore che timbra, ma con intervallo < 25min., rispetto a colui che, invece, non timbra affatto; specialmente in caso di comportamenti dolosi.

Del resto, risulterebbe discutibile una contestazione al Lavoratore che timbra alle 12:54 per non aver recuperato sufficientemente le proprie energie per un minuto di anticipo rispetto al dettato interno, peraltro contrario alla norma che vuole evitare una meccanizzazione dell'operatività, attenuando il lavoro monotono. Pretendere un'attestazione al secondo è, francamente, una forma di velata vessazione al dipendente, costretto ad attendere al tornello fino allo scoccare delle 12:55 precise, non un secondo prima.

D'accordo che il controllo al tornello è lecito, ma l'Azienda obiettivamente sta superando i limiti di ragionevolezza, riducendo ai minimi la fiducia nei propri dipendenti. Al riguardo si ricorda l'art. 8 del D.lgs 66\2008:

1. Qualora l'orario di lavoro giornaliero ecceda il limite di sei ore il lavoratore deve beneficiare di un intervallo per pausa, le cui modalità e la cui **durata sono stabilite dai contratti collettivi di lavoro**, ai fini del recupero delle energie psico-fisiche e della eventuale consumazione del pasto anche al fine di attenuare il lavoro monotono e ripetitivo.

2. Nelle ipotesi di cui al comma 1, in difetto di disciplina collettiva che preveda un intervallo a qualsivoglia titolo attribuito, al lavoratore deve essere concessa una pausa, anche sul posto di lavoro, tra l'inizio e la fine di ogni periodo giornaliero di lavoro, di **durata non inferiore a dieci minuti** e la cui collocazione deve tener conto delle esigenze tecniche del processo lavorativo.

Pertanto, Vi ricordiamo che è opportuno che l'attestazione di "fine mensa" debba essere comunque registrata, onde evitare contestazioni vessatorie al dipendente.

Ancora meglio sarebbe, ma forse chiederemmo troppo, non burocratizzare in modo eccessivo il rapporto di lavoro, come sta accadendo con la nuova dirigenza, che non si fida di nessuno, nemmeno di se stessa.

Rammentiamo che in difetto di adeguamento sono le DTL competenti a rilevare tale condotta.

p. SNATER Toscana e propria RSU

Leonardo Tolone



Firenze, 31 maggio 2017